

COMMISSIONE XI  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

5.

**SEDUTA DI VENERDÌ 26 SETTEMBRE 1969**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Disciplina dell'ammasso della essenza di bergamotto (1962) . . . . .	37
PRESIDENTE . . . . .	37, 40, 47, 49
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	41, 43, 47
BIGNARDI . . . . .	47, 48
FIUMANÒ . . . . .	44
FRASCA . . . . .	40, 41, 43
IMPERIALE, <i>Relatore</i> . . . . .	37
MICELI . . . . .	43
SPONZIELLO . . . . .	47
TRIPODI GIROLAMO . . . . .	48

**La seduta comincia alle 9,50.**

SPERANZA, *Relatore f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'ammasso della essenza di bergamotto (1692).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto ».

Il relatore, onorevole Imperiale, ha facoltà di svolgere la relazione.

IMPERIALE, *Relatore*. Questo argomento, pur essendo di portata limitata di fronte ai grandi problemi che interessano l'agricoltura nazionale, ha tuttavia una notevole importanza per la complessità — e si può dire forse per l'unicità — della struttura predisposta.

L'ammasso dell'essenza di bergamotto risale al 1936, in pieno periodo fascista. Il disegno di legge n. 1692 si rifà a quelle norme. La responsabilità e la preoccupazione non mi vengono dal fatto che l'argomento che sto affrontando affonda le sue radici in quel periodo storico. Quelle disposizioni potevano essere, ed ancor oggi possono essere, valide se provengono dalle vive esigenze della realtà e rispettano la sensibilità dei settori interessati.

Mi sembra di poter affermare che le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1692 non rispecchiano l'anima del nostro tempo e soprattutto l'esigenza di libertà che affiora in ogni azione di natura sia politica sia economica.

La libera iniziativa, la ricerca dell'auto-governo nell'ambito delle categorie, non sono certo prerogative di questo disegno di legge. Può essere che rilevanti interessi pubblici, connessi con la mancanza di una matura coscienza del problema nell'ambito della categoria interessata, abbiano suggerito di continuare ad operare sulla scia delle disposizioni emanate nel 1936. Non conosco direttamente il problema, né di esso ho esperienza diretta per poter giudicare. Mi affido, pertanto, ai dati che ho potuto raccogliere e ad

un pizzico di esperienza dei problemi agricoli, che non mi difetta completamente.

La Corte costituzionale, con sentenza del 5 giugno 1962, n. 54, dispose l'inefficacia delle norme relative all'ammasso della essenza di bergamotto contemplate nel decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, e nella legge di conversione 23 aprile 1936, n. 829.

La Corte ha ritenuto incostituzionali il decreto-legge e la legge di conversione innanzi citati, che facevano obbligo ai produttori e detentori di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria.

Le norme contenute nel decreto-legge non rispondono, secondo la Corte, al principio della riserva di legge di cui al terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione. Tale articolo, che contempla al primo comma il principio della libera iniziativa economica privata, deve essere considerato nel suo complesso, con l'indispensabile riferimento al secondo e terzo comma. Per questi due ultimi commi, l'iniziativa privata non può estrinsecare la sua azione in contrasto con l'utilità sociale.

Faceva presente la Corte che la normativa del 1936 che stabiliva limitazioni alla libera disponibilità del prodotto da parte dei produttori non specificava gli indirizzi né i programmi, né forniva conoscenza di quei dati che avrebbero potuto configurare nelle dette limitazioni l'utilità sociale.

Affermava inoltre la Corte che, ogniqualvolta vi sia una limitazione alla privata iniziativa in campo economico, il legislatore deve indicare, oltre alle misure da applicare, gli organi competenti ad attuarle, e stabilire con la maggiore possibile precisione l'ambito e i criteri di applicazione delle norme medesime.

Su queste indicazioni, il disegno di legge n. 1692 ha inteso ristabilire, con nuove norme aderenti ai principi della Costituzione, l'ammasso obbligatorio del prodotto, allo scopo di realizzare una valida difesa dei produttori d'essenza nei confronti della speculazione commerciale, soddisfacendo di riverbero gli interessi dell'economia locale e assicurando un prodotto qualitativamente valido ai consumatori.

Le finalità del disegno di legge innanzi citate e la gestione dell'ammasso sono contemplate nell'articolo 1.

All'articolo 2 vengono fissati gli adempimenti obbligatori a carico dei coltivatori, dei

produttori di essenza e dei commercianti, affinché possa essere controllato il buon funzionamento dell'ammasso. Debbo far notare agli onorevoli colleghi che mentre detto articolo stabilisce la denuncia annuale da parte del conduttore a qualsiasi titolo del numero delle piante in produzione, non richiede la denuncia delle superfici da ognuno di essi coltivate a bergamotto, del numero delle piante possedute e dell'età di ogni impianto. La conoscenza di questi dati metterebbe il Consorzio in condizione di redigere il catasto delle coltivazioni e di predisporre annualmente le medie di produzione.

Sempre allo stesso articolo, viene presa in considerazione la data di presentazione della denuncia, che per la verità al relatore sembra troppo vicina all'epoca della raccolta e tale da non permettere agli organi tecnici del Consorzio di poter effettuare efficaci controlli in campagna.

Sembra, inoltre, al relatore che sia indispensabile mantenere la piena disponibilità della quota dei frutti raccolti di competenza dei mezzadri, coloni o compartecipanti, anche quando il concedente intenda affidare al Consorzio (come è detto al secondo comma di detto articolo) la lavorazione dei frutti.

Se così non fosse, la disponibilità sancita nei loro confronti diverrebbe una teorica enunciazione di principio.

Al terzo comma (in cui si prevede la cessione dei frutti di bergamotto a qualsiasi titolo avvenuta) si dispone la denuncia del cedente entro tre giorni dall'avvenuta cessione con l'obbligo di dichiarare anche i corrispettivi di qualsiasi natura pattuiti. Tale disposizione va stralciata, non potendosi pretendere che faccia parte degli obblighi legalmente attribuiti al conduttore.

Al quarto comma si dispone ancora che, ove la lavorazione dei frutti non sia terminata entro il 10 di marzo, si debba denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta. Pare al relatore che, allo scopo di seguire le fasi produttive e conseguentemente esercitare più razionalmente il controllo, si debba pure fare la denuncia del residuo quantitativo di frutti giacenti in deposito.

Al settimo comma, ove si prende in considerazione il frutto di bergamotto della cascola estivo-autunnale, parrebbe più completo e razionale che, in luogo di richiedere di annotare sull'apposito registro la quantità di frutti introdotti o lavorati all'atto stesso in cui viene compiuta l'operazione, si richiedesse di annotare le quantità di frutti introdotti,

di quelli lavorati di volta in volta, ed i quantitativi di essenza ricavati.

L'articolo 3 regola le modalità di campionamento e di analisi delle essenze conferite. Allo scopo di garantire maggiormente il conduttore, sembra opportuno che esso apponga il suo sigillo su tre campioni che rimangano al Consorzio e che il personale di quest'ultimo ponga il sigillo sugli altri due che verranno ritirati dal conduttore perché possa servirsene nel caso dovessero sorgere controversie in merito ai dati dell'analisi e alla classificazione dell'essenza conferita.

L'ultimo e il penultimo capoverso dell'articolo 3, che trattano rispettivamente della facoltà del Consorzio di formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate e della distillazione delle essenze non pure e con caratteri anormali, per organicità di trattazione sembra al relatore sia opportuno riunirli in un articolo a parte da inserirsi dopo le disposizioni riguardanti le modalità di analisi e la valutazione delle essenze, di cui agli articoli 4 e 5.

L'articolo 4 dispone le modalità di classificazione delle essenze in base a coefficienti valutativi delle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto; determina, inoltre, la composizione della commissione che effettua la classificazione delle essenze. Per quanto riguarda la commissione, credo sia opportuno, accogliendo le richieste avanzate dalla categoria, che la rappresentanza dei commercianti non sia nominata dal prefetto di Reggio Calabria, ma direttamente dalle camere di commercio di Reggio e Messina.

L'articolo 5 tratta delle essenze impure o che presentano difetti per varie cause, e stabilisce che dette essenze, non classificate allo scopo di non diminuire il valore commerciale del prodotto, siano invece valutate in base a coefficienti di svalutazione.

Onorevoli colleghi, a questo punto, dato che non se ne fa cenno nel disegno di legge, è opportuno prevedere le modalità di ricorso del conferente e l'organo che in ultima istanza è competente a pronunciare il giudizio definitivo. È opportuno, inoltre, introdurre un richiamo che abbia lo scopo di tranquillizzare il conferente stabilendo che il Consorzio deve rispondere del prodotto ammassato, della sua conservazione e deve assicurarlo contro il rischio di incendio.

Gli articoli 6 e 7 dettano le modalità per determinare il prezzo di vendita del prodotto ammassato, stabilendo che i due terzi del prodotto venduto ogni mese venga riservato ai

commercianti del ramo e dispongono la costituzione di un'apposita commissione col compito di controllare gli adempimenti.

Sembra ovvio a questo punto ricordare che il momento più delicato, capace di determinare il buon esito economico della gestione, dipende dalla felice commercializzazione dell'essenza ammassata. Il Consorzio, che per il fatto di controllare l'intera produzione di essenza di bergamotto ne determina la più alta valorizzazione, difficilmente potrà assolvere l'impegno — ben più complicato e difficile — della commercializzazione. La simbiosi che si tende a realizzare nel caso specifico fra produttori da una parte e commercianti dall'altra può raggiungere i più desiderabili obiettivi. Per ottenere ciò, il punto da tenere particolarmente presente è il prezzo di vendita del prodotto, che deve rispondere alle esigenze di reddito equo della produzione e del settore commerciale e che deve tener presenti le condizioni del mercato internazionale e la concorrenza che vien fatta dalla produzione sintetica, dando ovviamente la possibilità di operare economicamente alla categoria commerciale.

Il relatore, divergendo dal disposto dell'articolo 6 del disegno di legge, reputa sia più conveniente che il Consorzio determini il prezzo di vendita ai commercianti senza volere — allettato dagli alti utili — puntare ad un prezzo di monopolio che potrebbe essere mantenuto solo nel caso che il Consorzio fosse l'unico produttore di essenza in campo internazionale.

Non reputa il relatore si possa accogliere la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 7 che fissa una riduzione del 5 per cento del prezzo per consentire l'utile commerciale alla categoria interessata. La determinazione di un prezzo equo da parte del Consorzio permetterebbe all'essenza di bergamotto calabrese e siciliana di reinserirsi nel mercato internazionale con il diritto che le deriva dalla produzione naturale e genuina, e soprattutto per via delle caratteristiche qualità e finezza e di armonia dell'essenza; metterebbe i commercianti in condizione di sentirsi più tranquilli nel loro lavoro, capace di garantire il reddito ai capitali impiegati, senza dover ricorrere alla soluzione prevista all'articolo 7; permetterebbe di stabilire nell'ambiente una più stabile e fiduciosa forma di collaborazione fra produttori, industriali trasformatori e commercianti a favore dell'economia locale largamente compromessa. D'altra parte, in caso di ripresa del mercato e di aumento del prezzo in virtù della valida

azione dei commercianti, il Consorzio tiene sempre a disposizione una quantità di prodotto (specie se la percentuale dei due terzi dell'essenza da vendere tramite i commercianti si vorrà ridurre) per rifarsi del minor reddito realizzato.

Per il controllo sugli adempimenti, credo sia opportuno completare le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 7 stabilendo che la commissione debba essere formata di due commercianti del settore, designati rispettivamente dalle camere di commercio di Reggio Calabria e di Messina, e di due bergamotticoltori nominati dal consiglio d'amministrazione del Consorzio.

L'articolo 8 determina il modo di confezionamento dell'essenza, a garanzia della genuinità e della qualità del prodotto messo in vendita.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di liquidazione della produzione conferita. Sarà bene completare le disposizioni di detto articolo precisando che il riparto finale delle partite ammassate si dovrà effettuare in seguito alla approvazione del rendiconto generale (a fine campagna di lavorazione e vendita) del consiglio d'amministrazione del Consorzio.

Il relatore reputa indispensabile eliminare completamente l'ultimo comma dell'articolo 9 per le difficoltà di applicazione e soprattutto per gli inconvenienti di natura morale cui darebbe ineluttabilmente luogo.

Il relatore propone pure di sopprimere l'intero articolo 10, in quanto le spese per eventuali allargamenti o nuove costruzioni di impianti, per via delle disposizioni in vigore, potrebbero esser coperte dagli ammortamenti d'anno in anno approvati in sede di bilancio, mentre la costituzione d'un eventuale fondo di riserva può essere deliberata comunque dall'assemblea.

Manca nel disegno di legge ogni indicazione che si riferisca alle anticipazioni che il Consorzio deve erogare a favore dei conferenti e le conseguenti modalità per l'assunzione e restituzione dei prestiti nei confronti degli istituti finanziari.

L'articolo 11 fissa le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di legge; l'articolo 12 attribuisce il compito dell'accertamento delle violazioni agli agenti delegati dal Consorzio del bergamotto ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; l'articolo 13 determina le modalità procedurali per la contestazione delle infrazioni.

L'articolo 14 stabilisce le norme transitorie per assoggettare agli obblighi previsti coloro che si troveranno in possesso di essenza

alla data di entrata in vigore del provvedimento. A questo proposito il relatore non condivide che diverso trattamento da quello stabilito per i produttori debba essere riservato ai commercianti.

L'articolo 15 denifisce la composizione del consiglio d'amministrazione. Il relatore propone che al punto 2) venga detto: « da 10 membri eletti dall'assemblea fra i consorziati », in luogo della disposizione originale.

L'ultimo articolo determina il contributo concesso al Consorzio. Per quanto riguarda il secondo comma, dobbiamo tener presente il parere favorevole condizionante della Commissione bilancio, in ossequio al quale il testo originale dev'essere così modificato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha voluto modestamente, con l'esposizione sia pur sommaria del disegno di legge e con le sue personali osservazioni, sottoporre all'attenzione della Commissione motivi — che crede validi e articolati — di discussione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FRASCA.** Signor Presidente, nella precedente seduta le chiesi di fare in modo che vi fosse, nel corso di questa settimana, una riunione supplementare della nostra Commissione, in considerazione dell'urgenza che il provvedimento in esame riveste per l'economia della regione della Calabria, che è una delle regioni depresse, anzi la regione più depressa di tutto il paese. Con ciò non ho affatto inteso dire che occorra comunque adottare un provvedimento di legge: si tratta, semmai, di adottare un provvedimento di legge rispondente alle esigenze manifestate dai vasti settori economici e del lavoro interessati al problema.

In questo mio intervento farò alcune considerazioni di carattere generale sul problema, riservandomi di intervenire dettagliatamente in sede di discussione dei singoli articoli.

Intanto, mi preme sottolineare che questo tema è stato oggetto di discussione alla Camera in occasione del recente dibattito sui problemi dell'agrumicoltura.

Infatti, nella seduta del 7 maggio 1969, la Camera approvò un mio ordine del giorno (firmato anche dagli onorevoli Compagna e Scardavilla), con il quale si invitava il Governo a predisporre i necesari congegni legislativi perché potesse essere risolta la crisi della bergamotticoltura, soprattutto con la predisposizioni dell'ammasso obbligatorio del prodotto. Con quell'ordine del giorno si invitava, inoltre, il Governo a fare in modo che il bergamotto e le altre essenze agrumarie, nonché le essenze floreali, fossero considerate come prodotti agricoli e, quindi, ammessi ai contributi del FEOGA.

Il ministro del tempo, senatore Valsecchi, parlando a nome del Governo, si impegnò per la prima parte dell'ordine del giorno ed espresse riserve, in quanto la materia non era di esclusiva pertinenza del Governo italiano, per quanto riguardava la seconda parte dell'ordine del giorno stesso. È chiaro, quindi, che stiamo per discutere sull'adempimento di un voto espresso dalla Camera, almeno per quanto concerne la prima parte del richiamato ordine del giorno.

Con ciò, non intendo dire che il Parlamento non si sia mai interessato di questo problema, perché, come vi è noto, iniziative analoghe erano state avanzate, anche se con esito infelice, nella terza e nella quarta legislatura repubblicana. Il disegno di legge al nostro esame è quello predisposto dal Governo e presentato alla Camera il 7 luglio 1969. A tale proposito consenta, signor Presidente, ad un neoparlamentare (ciò anche in considerazione dei rilievi mossi in altra occasione), di denunciare ancora una volta un sistema che certamente non rafforza, nella coscienza nostra, come in quella dell'opinione pubblica, il rispetto dell'istituto parlamentare. Noi parlamentari siamo venuti a conoscenza di questo disegno di legge il 7 luglio 1969, ma mi risulta che alcune associazioni di categoria ne sono venute a conoscenza, invece, molto tempo prima, se è vero, come è vero, che, in data 22 maggio 1969, la Confederazione italiana del commercio e del turismo poteva far pervenire a noi, nella qualità di componenti la Commissione agricoltura, i suoi rilievi su questo disegno di legge.

Tutto ciò non depone a favore del rispetto che l'esecutivo deve avere nei confronti dell'istituto parlamentare. Voglio con ciò dire che governanti, rappresentanti e funzionari del Ministero dell'agricoltura devono avere maggior rispetto per le nostre prerogative. Forse sarò l'ultimo a credere nella funzione

del Parlamento e nella distinzione dei poteri dello Stato, ma, è proprio per questo che mi piace muovere tale rilievo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il potere del Parlamento si svolge in questa sede, mentre l'iniziativa governativa si svolge nel proprio ambito.

FRASCA. Entriamo, ora, nel merito del disegno di legge.

Anche a giustificazione della richiesta avanzata nella precedente seduta, che qui ribadisco, devo precisare che questo provvedimento ha suscitato notevoli contrasti, e non potrebbe essere stato altrimenti, se, come è noto, il problema della bergamotticoltura non interessa soltanto il settore dell'agricoltura, ma anche i settori del commercio e dell'industria, oltre che il mondo del lavoro. Il disegno di legge in esame, perciò, deve rispecchiare gli interessi di tutte queste forze, che intervengono nella produzione e nella commercializzazione del bergamotto.

Il bergamotto, signor Presidente, è stato per lunghi decenni l'orgoglio della nostra Calabria. Leggevo su una rivista l'altro giorno che, all'inizio del secolo, il re del tempo, Vittorio Emanuele terzo, allorché si trovò sulla costa jonica, sentendo il profumo emanato dalle piante di bergamotto, chiese ai suoi funzionari se lo spirito fosse sempre elevato. I funzionari risposero ingenuamente che il morale era basso, ma essi non avevano compreso quello che il sovrano volesse dire: nella zona del bergamotto se non si è nel paradiso terrestre, si è certo in un posto che eleva lo spirito. Ecco perché, giustamente, si dice che il bergamotto ha sempre rappresentato l'orgoglio della Calabria. Vi sono 2 mila aziende che lo coltivano, su una superficie di 3.500 ettari, che ottengono una produzione di 180 mila chilogrammi di essenza e determinano un reddito di quasi 3 miliardi di lire all'anno. Tale reddito è da considerarsi non soltanto per la sua importanza locale, ma anche ai fini della economia nazionale, in quanto si tratta di un prodotto che viene esportato in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, e, quindi, procura alla nostra economia valuta pregiata.

Il regime di coltivazione è di monopolio, in quanto il bergamotto si coltiva in una fascia di circa 100 chilometri nella provincia di Reggio Calabria. Le aziende hanno una dimensione media di 2 ettari. Alcune di tali aziende sono autonome, altre a mezzadria, altre a conduzione diretta.

Dal frutto del bergamotto derivano diversi prodotti: il più importante è l'essenza, destinata all'industria-base dei profumi, che trova il suo sbocco in certi mercati ormai tradizionali (Francia, Inghilterra, Stati Uniti).

Ora, questa produzione che, ripeto, ha rappresentato l'orgoglio della Calabria e la linfa della economia della provincia di Reggio Calabria è in crisi. È evidente, pertanto, che prima di approvare un qualsiasi disegno di legge che tenda a risolvere questa crisi, non possiamo non fare un esame delle ragioni della crisi stessa, per vedere se la terapia che intendiamo adottare sia la più giusta.

Qual è la situazione attuale? Alla fine della campagna 1967-68 giacevano invenduti 110 mila chilogrammi di essenza. Tale giacenza era presso il Consorzio per il bergamotto che, come è noto, aveva carattere obbligatorio prima della nota sentenza della Corte costituzionale ed è facoltativo dopo di essa. Sul motivo della giacenza del prodotto sussistono tesi ed orientamenti diversi. Che cosa dicono, per esempio, gli amministratori del Consorzio? Secondo costoro (mi riferisco a dichiarazioni rilasciate alla stampa), « le cause della crisi sono dovute: 1) all'aumento della produzione interna che ha determinato un'eccedenza di essenza sul mercato; 2) alla concorrenza estera rappresentata da 20-30 mila chili di produzione della Costa d'Avorio; 3) alle sofisticazioni; 4) alla diminuzione della domanda ». Gli stessi amministratori propongono, per superare l'attuale crisi, che lo Stato riequilibri la domanda e l'offerta con l'eliminazione di 100 mila chili di essenza; che si ritorni all'ammasso obbligatorio; che si blocchino i contributi per i nuovi impianti.

Devo dire che questa tesi appare un po' strana, come è strano che essa sia avallata dal segretario regionale della CISL.

Di diverso avviso, sono, invece, gli esportatori e gli industriali, che rappresentano due altre categorie interessate al problema.

A questo punto bisogna ricordare che, per la trasformazione del bergamotto, si sono venute formando circa 35 piccole aziende, che hanno prosperato e prosperano anche mediante il contributo della Cassa per il mezzogiorno. Si calcola che, in questi ultimi tempi, esse abbiano avuto circa 600 milioni di lire di contributi, e che diano lavoro a circa 600 unità lavorative. Si tratta di un dato del quale, ritengo, dobbiamo tenere conto, perché non è giusto intervenire soltanto nel settore agricolo, lasciando in disparte l'industria ed il commercio che sono pure importanti. Per completare il quadro dirò che circa 20-25 com-

mercianti sono particolarmente interessati alla vendita all'estero del prodotto.

Secondo i commercianti, « una delle principali cause che hanno determinato tale ribasso va ricercata nella politica dei prezzi decisa dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria che, in diverse riprese, li ha aumentati fino a raggiungere le 33 mila lire al chilogrammo. Conseguentemente, i consumatori stranieri, giustamente preoccupati della sistematica, indiscriminata, periodica ascesa dei prezzi senza conoscerne il motivo, hanno prima ridotto e poi sospeso gli acquisti ricorrendo, per le loro indifferibili necessità, a similari prodotti sintetici ed al bergamotto della Costa d'Avorio che oggi produce circa 20-25 mila chili l'anno, sia pure di qualità inferiore alla nostra ».

Questa è la tesi di alcuni dei più importanti commercianti della zona, tesi che è contenuta in un esposto giunto a noi quali componenti la Commissione agricoltura della Camera.

Cosa affermano gli industriali? Viene fatto osservare da essi che: « non trattasi di una crisi derivante dalla riduzione di impieghi del prodotto, ma di una crisi vera e propria dell'Ente preposto alla sua tutela a seguito della politica sbagliata dei prezzi dello stesso Ente che, nella campagna 1966-67, ha favorito la speculazione, pur avendo a disposizione nei propri magazzini oltre 60 mila chili di essenza di bergamotto da immettere al consumo al fine di temperare o annullare spinte al rialzo che si erano manifestate ».

Come si vede, ogni categoria dà alla crisi cause e motivazioni diverse. Da un'indagine svolta per conto dell'Associazione provinciale degli industriali di Reggio Calabria, risulta che, mentre gli esportatori privati sono riusciti a collocare, nel 1968, 101 mila 169 chilogrammi di essenza, nello stesso anno, il Consorzio, cioè l'ente preposto all'ammasso e, quindi, alla vendita del prodotto, ne ha collocati 33 mila 960.

Di fronte a questa situazione, che cosa pensa di fare il Governo? Questo discorso bisogna pure affrontarlo, onorevole Antoniozzi! Purtroppo, secondo una prassi che sempre più si va consolidando nel Parlamento, alle interrogazioni non viene data risposta, mentre esse dovrebbero rappresentare l'attività di base del Parlamento stesso. Di conseguenza, se le interrogazioni non hanno alcun valore, allora andiamocene a casa, oppure elaboriamo altri istituti di rappresentanza popolare più efficienti, o, comunque, maggiormente rispondenti alla realtà dei nuovi tempi. Chiusa

questa parentesi, che ho voluto aprire, onorevole Antoniozzi, per lamentare la mancata risposta ad una mia interrogazione di circa un anno fa, dobbiamo soffermarci un attimo sull'operato del Governo per stabilire se sussista o meno una sua responsabilità.

Su il *Tempo* del 2 gennaio 1969, leggo che durante un incontro tra l'onorevole Antoniozzi ed alcuni rappresentanti delle categorie, si sarebbe deciso: « l'accantonamento di chilogrammi 100 mila di essenza giacente per destinarla ad impieghi differenti da quelli abituali; la stabilizzazione dei prezzi per alcuni anni a venire, garanzia richiesta dai consumatori per incrementare progressivamente il consumo, in proporzione all'aumento della produzione; la fissazione di un prezzo base da parte del Consorzio che costituisca un orientamento del mercato ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di richieste e non di conclusioni.

FRASCA. L'ho letto in un comunicato emesso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria. Naturalmente queste conclusioni hanno reso insofferente la sinistra della democrazia cristiana, che ha preso una posizione polemica nei confronti dell'onorevole Antoniozzi. Infatti, la sinistra democristiana: « si dichiara contraria alla facile soluzione della distruzione delle giacenze delle essenze in atto esistenti giacché ci porta ad un depauperamento economico della nostra provincia di vasta portata. Non si distruggono un miliardo e 500 milioni di prodotto pregiato solo perché lo Stato lo paga, quando ancora la nostra società è afflitta da carenze secolari a livello delle più elementari esigenze di vita ».

Così stavano le cose e questi erano gli orientamenti del Governo prima del citato ordine del giorno approvato dalla Camera.

Nessuno indaga sul Consorzio, eppure al Consorzio si sarebbe dovuto volgere l'attenzione in modo pressante e massiccio da parte degli organi dello Stato, soprattutto dell'organo di controllo: il Ministero dell'agricoltura. Tutti deplorano in provincia di Reggio Calabria la carenza di una organizzazione commerciale del Consorzio per il bergamotto; tutti sanno come si arriva alla nomina del presidente dell'organizzazione, a certe forme di speculazione, alle promesse di classificazione del prodotto di un certo tipo anziché di un altro al momento dell'ammasso.

Tutti sanno che esiste un fondo di conferenti di circa un miliardo del quale non si

conosce l'utilizzo; tutti sanno che lo stipendio del direttore è di 600.000 lire mensili, ma che lo stesso ha una percentuale del 2 per mille sulla produzione, il che equivale ad un introito di altri 6 o 7 milioni di lire annui.

Non si sa che fine abbia fatto il contributo di un miliardo e mezzo dato dallo Stato negli ultimi 5 anni; lo stesso Sottosegretario per la agricoltura non sa nulla di tutto ciò. Solo recentemente il Governo è intervenuto sciogliendo il consiglio di amministrazione e nominando un commissario, ma lasciando il direttore del Consorzio al suo posto.

Una parola di critica e di censura al Governo va, quindi, detta in materia e va anche precisato che, prima di dare al Consorzio nuovi poteri, è necessario approfondire la situazione. Vi è stato in questo senso il citato ordine del giorno approvato dalla Camera e di fronte al quale non so perché i colleghi di parte comunista non abbiano votato favorevolmente.

MICELI. Siamo contrari al consorzio obbligatorio.

FRASCA. Prendo atto della sua dichiarazione, onorevole Miceli, ma perché allora avete modificato la vostra posizione? Gli è che così vogliono le categorie dei produttori.

Con l'attuale disegno di legge si richiede il ripristino del consorzio obbligatorio e, quindi, una volta che la Corte costituzionale ha mutato indirizzo e ci consente di intervenire data la socialità della iniziativa, dobbiamo studiare la natura ed i limiti del consorzio stesso. Dovrà essere un consorzio di alcuni trafficanti o un consorzio efficiente e democratico di tutti i produttori? Ed, in questo caso, come dovrà essere gestito e come dovrà essere composto il consiglio di amministrazione? In quale misura vi dovranno partecipare i piccoli e medi produttori, i coloni, ed i mezzadri?

Si dovrà, inoltre vedere, come dovrà essere utilizzato il contributo statale di un miliardo e mezzo in 5 anni e quali dovranno essere le finalità di utilizzo di detta somma. Si dovrà stabilire quale dovrà essere la funzione del consorzio soprattutto per quanto riguarda gli interventi che dovrà operare nella economia della zona.

Il mercato dei profumi è molto instabile e limitato: mutano continuamente i gusti dei cittadini ed il bergamotto è fra i prodotti che non hanno un mercato molto vasto. È richiesto solo da alcune profumerie della Fran-

cià, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra e si deve fare quindi in modo che la qualità del prodotto segua gli orientamenti di mercato e non si profitti delle condizioni di monopolio per imporre prezzi esosi che costringano i compratori a rivolgersi a prodotti sintetici o similari, come quelli della Costa d'Avorio.

Si devono studiare anche nuove tecniche: oggi, infatti, si coltiva il bergamotto come lo si coltivava 50 anni fa. Moderni ritrovati devono essere quindi suggeriti dalla scienza perché si pervenga ad una qualità superiore con costi inferiori. Si deve vedere come arrivare ad una nuova strutturazione fondiaria ed a nuovi sistemi commerciali.

Questi sono i dati che noi dobbiamo studiare se vogliamo risolvere questo problema che, come ho detto, incide anche sull'economia generale del paese, dobbiamo cercare di essere più padroni della materia ascoltando le associazioni di produttori, gli industriali, i commercianti, i tecnici e lo stesso commissario del Consorzio, che è un funzionario del Ministero dell'agricoltura e che, penso, abbia ormai acquistato la necessaria esperienza. Che se dovessimo, con il nostro provvedimento soltanto gettare nella bocca del lupo un altro miliardo e mezzo, tanto varrebbe non approvarlo.

FIUMANÒ. Devo anzitutto dare atto all'onorevole Imperiale di avere trattato con intelligenza la materia avanzando proposte migliorative.

L'onorevole Miceli, rispondendo all'onorevole Frasca, ha anticipato la nostra posizione nei confronti del disegno di legge che ha dei precedenti in analoghi progetti presentati nella terza e quarta legislatura. Come ha detto l'onorevole Miceli, noi abbiamo avuto la possibilità di dire la nostra opinione, e si deve subito ricordare che in quella occasione noi esprimemmo chiaramente la nostra posizione che non è certo molto favorevole a disposizioni che impongano l'ammasso di qualsiasi prodotto. Con la stessa sincerità anche allora abbiamo dichiarato che, ove si fosse insistito in questo proposito, avremmo partecipato alla discussione per apportare miglioramenti ai disegni di legge dell'epoca, anche perché avevamo interesse a far assumere, anche in questo settore, una posizione di protagonisti a categorie numerose (coloni, mezzadri e com-partecipanti, che partecipano al 28 per cento, quota certamente insoddisfacente e inadeguata al loro apporto di lavoro), che erano e sono sconosciute per una opposizione preconcepita della categoria dei proprietari.

In definitiva, questa nostra posizione viene oggi riconfermata. Non siamo affatto entusiasti dell'ammasso obbligatorio, e quindi di una legge che lo impone, anche se ci rendiamo conto che gli avvenimenti che sono accaduti in questo settore dopo il 1962, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, pongono molti interrogativi a chi è interessato a problemi di ordine economico e alla situazione delle categorie in questione.

In effetti, abbiamo constatato una situazione che tenderebbe a giustificare un intervento nel settore. Dopo il 1962 la libertà di lavorazione e di commercializzazione del prodotto provocò effetti benefici; infatti, il prezzo dell'essenza di bergamotto si aggirava intorno alle 7 o 8 mila lire il chilogrammo, mentre nel 1965-66 salì a 35-40 mila lire il chilogrammo. Le conseguenze sono state e sono quelle che oggi spingono il Governo e tante altre forze a presentare provvedimenti di questa natura. Le cause dell'attuale situazione sono state accennate dal relatore e in particolare dall'onorevole Frasca; esse sono molteplici. Noi sottolineiamo soprattutto la negligenza e l'incapacità di coloro che in tutti questi anni — e soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale — hanno diretto il Consorzio, perché hanno avuto la possibilità di ammassare circa l'80 per cento del prodotto anche in questo periodo di libertà di organizzazione, di associazione e di commercializzazione del prodotto e non hanno saputo cautelare il settore della produzione e gli interessi delle categorie ad esso legate. Essi si sono lasciati trascinare dai facili guadagni e non hanno considerato che le industrie che lavorano la materia prima, l'essenza di bergamotto, in Italia e all'estero (soprattutto in Francia, dove viene esportato circa il 90 per cento del prodotto) non avrebbero sopportato un aumento di prezzo così sproporzionato. Non si calcolò che la tecnologia moderna avrebbe consentito di trovare un prodotto sintetico; i tedeschi, infatti, prepararono e immisero sul mercato un prodotto sintetico al prezzo di 7 mila lire il chilogrammo, provocando la crisi di cui oggi siamo costretti ad occuparci. Benché il prodotto sintetico non avesse i requisiti organolettici e di qualità dell'essenza naturale, gli industriali preferirono acquistarlo a causa dell'enorme differenza di prezzo. Nel 1966-67 si arrivò al culmine della crisi, che fece crollare il prezzo dell'essenza naturale di bergamotto e provocò la difficile situazione che tuttora perdura; il prezzo dell'essenza naturale scese alle 8-9 mila lire il chilogrammo e si fermò intorno alle 10 mila lire, prezzo medio



oggi quotato sul mercato internazionale. Come tutti sanno, il 90 per cento della produzione dell'essenza non viene utilizzato nel nostro paese, ma viene acquistato dalla Francia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti e, in parte, dai mercati orientali (l'Unione Sovietica usa l'essenza come base per i saponi). In definitiva vi è stata una normalizzazione intorno a questo prezzo; la concorrenza del prodotto sintetico è venuta meno, in quanto, di fronte ad una differenza di prezzo di circa 4 mila lire, gli industriali hanno abbandonato l'uso del prodotto sintetico e sono tornati all'essenza di bergamotto quale base per i profumi.

I produttori, siano essi produttori proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, coloni, mezzadri o compartecipanti, sollecitano una regolamentazione del settore.

I motivi addotti per sollecitare un intervento del Parlamento si riferiscono alla necessità di tutelare il prodotto e di garantire la qualità dell'essenza. Per quanto riguarda la tutela della produzione, è opinione comune che se i dirigenti del Consorzio fossero stati più oculati si sarebbe potuto evitare la crisi del settore. Quanto alla garanzia di qualità già una legge del 1930 demanda alla stazione sperimentale dell'essenza di Reggio Calabria questo compito, che in effetti è stato adempiuto in genere in maniera soddisfacente; si tratterebbe semmai di aumentare i poteri della suddetta stazione e di allargarne gli organici in modo da consentirle di adempiere questo compito di carattere generale.

Nel momento in cui il Governo propone e il Parlamento dovrebbe decidere un intervento di carattere pubblico, disponendo l'ammasso obbligatorio e destinando una somma cospicua (un miliardo e mezzo) per ovviare alla crisi del settore (tenuto conto che il valore della produzione si aggira al massimo intorno ai 3-4 miliardi), è chiaro che da parte nostra non si può fare a meno di salvaguardare gli interessi pubblici, e quindi di volgere l'attenzione alla gestione del Consorzio soprattutto perché è convinzione generale che il disegno di legge non corrisponda alle esigenze del settore; né alle necessità delle categorie interessate alla produzione. Come l'onorevole sottosegretario ricorderà, a questa conclusione si arrivò nella passata legislatura quando, su iniziativa dei parlamentari della Commissione agricoltura, partecipammo ad una riunione in prefettura, sollecitata dal Ministero dell'agricoltura per conoscere le opinioni dei produttori, delle associazioni sindacali e di tutte le categorie interessate al settore. Conseguentemente, il disegno di legge

presentato nella IV legislatura praticamente venne abbandonato, ed oggi ci troviamo nelle precarie condizioni che tutti conosciamo.

Un intervento qualsiasi nei confronti del settore è inutile, se non si riesce a normalizzare la situazione del Consorzio democratizzandolo e rendendolo rispondente agli interessi generali, agli interessi cioè delle categorie interessate ed alla economia della zona.

Proprio in considerazione delle condizioni in cui sono state lasciate le categorie interessate, noi ci siamo sforzati di far comprendere, a chi fino ad oggi non ci ha voluto ascoltare, l'opportunità di immettere a pari titolo nel Consorzio le categorie suddette. Una volta diventate esse stesse le protagoniste in un settore tanto importante per l'economia della zona, insieme con più facilità si sarebbe potuto affrontare questo problema che è così sentito.

Altra questione rilevante da tenere nella dovuta considerazione, è l'esportazione del bergamotto. A questo proposito devo dire che sarebbe auspicabile che la lavorazione avvenisse nella stessa zona di produzione, perché l'essenza ha un valore di tre-quattro miliardi, ma gli industriali profumieri ricavano decine e decine di miliardi; proprio oggi, quando si dovrebbe seguire una politica di industrializzazione e di sviluppo economico del Mezzogiorno, non si comprende perché non si lavorino sul posto i prodotti più tipici di quelle zone. È una questione collaterale della quale il disegno di legge al nostro esame non si interessa, ma io ho voluto sottolinearne l'importanza dal momento che ci accingiamo ad intervenire nel settore del bergamotto.

Arrivati a questo punto, si tratta di superare posizioni di principio, di conciliare interessi, purché ci sia la buona volontà di coloro che fino ad oggi hanno fatto il bello ed il cattivo tempo nel Consorzio, contemporaneamente dimostrando di essere privi delle necessarie capacità.

Se la maggioranza intenderà approvare il provvedimento, noi proporremo emendamenti migliorativi, soprattutto al fine di strutturare il Consorzio sulla base di criteri di funzionalità democratica, di democraticizzare le elezioni degli organi del Consorzio e delle commissioni tecniche, di dare pieni diritti come soci ai coloni, mezzadri e compartecipanti, di rendere il Consorzio un'associazione tra produttori dove tutti i produttori possano convivere e ci si possa richiamare alla legge n. 622 che regola appunto simili associazioni.

È inconcepibile, per esempio, che lo statuto del Consorzio preveda, per quanto riguar-

da le rappresentanze, la possibilità di un voto plurimo fino a 35 voti, con la conseguenza che il monopolio della direzione ha originato la situazione che noi qui stiamo lamentando.

Per quanto si riferisce alla partecipazione dei coloni, mezzadri e compartecipanti, noi criticiamo fortemente l'articolo 2 che, attraverso un'eccezione, praticamente eliminerebbe la disponibilità del prodotto, disponibilità che rappresenta una conquista ottenuta dalle organizzazioni sindacali mediante la legge di riforma dei contratti agrari. È inconcepibile questa eccezione, che non era nemmeno prevista nel disegno di legge presentato nella passata legislatura.

Per quanto si riferisce all'intervento di altre categorie nel settore, devo dire che per la negligenza degli amministratori del Consorzio, esso non è riuscito ad organizzarsi in modo da poter collocare sul mercato la maggior parte della essenza di bergamotto. In definitiva, i commercianti hanno avuto e hanno un notevole peso nella vendita del bergamotto, ma questo fatto, anche se importante, non ci può portare a codificare in un disegno di legge la loro presenza in maniera determinante. Io ritengo che, al diritto dei commercianti di commercializzare i due terzi del prodotto, bisogna sostituire una facoltà del Consorzio, oppure prevedere che esso, nel suo stesso interesse, può cedere una parte del prodotto ai commercianti; è chiaro, infatti, che il reperimento dei clienti sul mercato internazionale non è cosa che si effettua dall'oggi al domani, per cui l'esperienza dei commercianti può essere utile, soprattutto per il fatto che la cattiva conduzione, in questi anni, del Consorzio, ha fatto sì che sia venuta a mancare una buona organizzazione per la vendita all'estero del prodotto.

Anche se di ciò si deve tener conto, non si può tuttavia essere assolutamente d'accordo con la disposizione dell'articolo 7, in base alla quale i due terzi del prodotto dovrebbero essere riservati mensilmente ai commercianti.

Per quanto riguarda gli organi del Consorzio, noi riteniamo che nell'attuale fase di transizione, in un momento di crisi del settore e di critiche rivolte ai dirigenti del Consorzio stesso, si possa e si debba, nell'interesse di tutti, arrivare alla costituzione di organi in cui siano rappresentati i produttori, le organizzazioni sindacali, i proprietari ed i lavoratori, ed in cui si senta anche la presenza degli organi centrali, tenuto conto del fatto che lo Stato ha destinato al settore un miliardo e mezzo. Ritengo che, per quanto riguarda la utilizzazione dei 110 mila chilogrammi di es-

senza in deposito, dovremmo pervenire ad un accordo per evitare una immissione indiscriminata di prodotto sul mercato che assorbe non più di 180 o 190 mila chilogrammi di essenze. Una utilizzazione mediante immissione senza controlli opportuni e discernimento, com'è avvenuto nella campagna 1966-67, può portare ad una crisi che vogliamo assolutamente evitare.

Noi presenteremo pertanto un emendamento a questo proposito, nel quale suggeriremo anche una utilizzazione attraverso la trasformazione dei 110 mila chilogrammi di essenze. Esiste, infatti, questa possibilità di trasformazione in sottoprodotti, che non inciderebbe sul mercato e non provocherebbe quindi la crisi, dando quindi al Consorzio la possibilità di utilizzare le somme ricavate e di potere intervenire negli altri compiti di istituto sanciti dalla legge originaria e da quella del 1946. Il Consorzio deve essere, infatti, preposto non solo alla difesa della qualità del prodotto, ma anche alla propaganda ed al collocamento dello stesso, allo studio per un miglioramento della produzione e dei mezzi di lavorazione.

Si può dire che questi compiti sono stati disattesi, ma è questo un motivo in più perché, se si deve arrivare all'ammasso obbligatorio, il Consorzio corrisponda a questi compiti in passato disattesi, ed è opportuno che su questi si appunti l'attenzione degli amministratori che dovranno sovrintendere alla direzione del Consorzio. Dopo la sentenza della Corte costituzionale, il problema va infatti evidentemente esaminato con maggiore attenzione, intelligenza e conoscenza dei fenomeni di mercato.

Ritengo pertanto che, se gli onorevoli colleghi vorranno superare posizioni di principio che non ci vedono certo entusiasti circa la regolamentazione obbligatoria in questo settore e ci fanno pensare a certi interventi di epoca fascista, almeno si debba porre attenzione alla inderogabile esigenza di arrivare con questa legge ad eliminare le deviazioni intervenute nella composizione e nella direzione del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, affinché si possano fugare preoccupazioni che non sono solo della categoria interessata, ma anche della pubblica opinione di quella zona, fortemente critica circa il comportamento dei responsabili del Consorzio, nei confronti dei quali il Parlamento ed il Governo dovrebbero svolgere indagini per trarre conclusioni circa eventuali responsabilità che non possono non esservi, anche perché è noto che il contributo che qui si vuole riproporre

attraverso l'articolo 10 ha provocato l'incameramento di cospicue somme senza che sia stata data una giustificazione, ed il fondo dei conferimenti non si sa che fine abbia fatto. Le banche, che hanno dato anticipazioni per circa un miliardo e 800 milioni, potrebbero agire nei confronti dei singoli; ma i coltivatori diretti che responsabilità possono avere? Le responsabilità ricadono sul consiglio di amministrazione e sul direttore del Consorzio, ed evidentemente non possiamo disinteressarcene, né può disinteressarsi il Governo che ogni anno doveva approvare il bilancio del Consorzio.

Se vogliamo giungere all'approvazione della legge dobbiamo tenere conto della situazione attuale per evitare che altri eventuali irrigidimenti possano provocare rinvii, con la conseguenza che il provvedimento non giungerebbe in porto.

Per questi motivi, credo sarà utile la nomina di un comitato ristretto che esamini a fondo il disegno di legge, tenendo conto delle diverse esigenze da me prospettate.

SPONZIELLO. Mi riallaccio alla relazione ed alle egregie parole dette soprattutto dall'onorevole Frasca che, mi sembra, abbia avanzato anche una precisa proposta. Innanzitutto, mi associo alla critica di carattere generale formulata dall'onorevole Frasca: non è la prima volta che provvedimenti ministeriali, prima di essere portati a conoscenza dei parlamentari, vengono diffusi tra le categorie interessate. Forse questa è la prassi, ma non mi sembra giusto, perché spesso noi parlamentari veniamo interpellati in merito a provvedimenti che ancora non conosciamo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Gli uffici tecnici che studiano un provvedimento a volte prendono contatto con le categorie interessate, sapendo che poi queste non avranno più occasione per muovere istanze, mentre il Parlamento avrà tutto il tempo per esaminare il documento.

SPONZIELLO. Ritengo che sia perfettamente giusto che le categorie si pronuncino e diano il loro contributo critico, ma il fatto che la stesura del provvedimento sia conosciuta prima dalle categorie che da noi, ci pone in una situazione difficile. Si tratta, comunque, di una critica di carattere generale, cui ho ritenuto di associarmi, anche perché ciò è avvenuto in occasione di altri disegni di legge.

Non entro nel merito delle critiche mosse nei riguardi della funzionalità dell'ente, né intendo spiegare le cause della crisi nel settore della produzione dell'essenza di bergamotto, crisi che ovviamente interessa maggiormente i colleghi della Calabria. Dire che da parte dell'iniziativa privata sono stati venduti 101.000 chilogrammi di essenza di bergamotto in un anno, mentre il Consorzio ne ha venduti 30-35.000 chilogrammi, significa sostenere che il Consorzio è stato l'elemento determinante della crisi e significa portare vasi a Samo; infatti, più si creano enti, più si creano « carrozzoni » politici, più si toglie rappresentatività a chi dovrebbe averla, cioè agli elementi del settore, per darla ad elementi partitici, più si restringe l'iniziativa privata e si moltiplicano gli effetti negativi.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Però i dati economici che abbiamo contrastano con questa tesi, perché in periodo di ammasso obbligatorio le crisi economiche, se ve ne sono state, sono state più ridotte, mentre in periodo di ammasso volontario la crisi è stata di maggiore entità.

SPONZIELLO. Sul problema della programmazione economica, non ci trovate affatto dissenzienti; il nostro dissenso nasce quando all'economia programmata si arriva attraverso le segreterie dei partiti e non attraverso le forze vive della produzione e del lavoro. Questo è il contrasto di fondo tra la vostra e la nostra concezione.

Ma il punto fondamentale, che mi ha indotto a prendere la parola, è la richiesta fatta dall'onorevole Frasca di affrontare con un certo criterio l'esame del disegno di legge, di prestare la nostra attenzione alla natura giuridica, alla funzionalità e alla rappresentatività di questo ente. L'onorevole Frasca propone di sentire le categorie interessate prima di legiferare.

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, sarà nominato un comitato ristretto che avrà la possibilità di ascoltare le categorie interessate, se lo riterrà opportuno.

SPONZIELLO. Mi sembra più opportuno, signor Presidente, sentire prima le categorie e poi discutere sulla base degli elementi da esse forniti.

BIGNARDI. Non esprimerò un giudizio generale sul problema del bergamotto, che è assai complesso e di fronte al quale, ragio-

nando in termini di pura economia, non possiamo non porci l'interrogativo se non sia una di quelle colture da ridimensionare, perché possa trovare una sua economicità. È un interrogativo che non posso non pormi, perché se il problema di un eventuale ridimensionamento delle colture non viene affrontato tempestivamente, si può arrivare ad una crisi totale, come quella della canapa nelle province di Bologna e di Ferrara, dove le colture, malgrado i consorzi obbligatori o facoltativi, sono scomparse totalmente. Qualunque ente sarà costituito, esso dovrà porsi il problema di quale estensione riservare alla coltura del bergamotto in base alle esigenze di mercato, che non sono coartabili. Mi auguro che possano essere trovate soluzioni che consentano il mantenimento e magari l'incremento di questa coltura, che ha un ruolo non indifferente, sia pure in un'area limitata del nostro paese. Certo l'ente che costituiremo dovrà, con l'ausilio di economisti e tecnici dell'agricoltura, definire il ruolo che la coltura di bergamotto dovrà avere nel futuro dell'economia nazionale.

Dopo questa affermazione di carattere generale, desidero porre una domanda. L'articolo 15 del disegno di legge prevede una determinata composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio. Mi sembra giusto che il quarto comma preveda una rappresentanza sindacale diretta (oltre agli eletti tramite le normali elezioni interne) delle categorie dei coloni, dei mezzadri e dei coltivatori diretti. Però credo debba essere inserita anche una rappresentanza ufficiale degli agricoltori; non riesco a rendermi conto di questa mancanza, non per rivendicare alla categoria degli agricoltori una rappresentanza particolare, perché c'è da farsi carico di responsabilità pesanti andando ad amministrare questo ente; ma mi sembra necessario che anche le responsabilità siano ripartite tra la generalità delle categorie.

TRIPODI GIROLAMO. Concordo con tutti coloro che hanno sottolineato la necessità di uscire dal caos di questo settore, caos determinato da tutto un insieme di motivi; dobbiamo dire, però, che le responsabilità sono più generali, e che esso è dovuto anche ad altri fattori, oggi presenti soprattutto nel settore agricolo della provincia di Reggio Calabria.

Dobbiamo tener presenti le strutture arretrate del settore la cui produzione poggia sulla colonia, ovvero su migliaia di piccoli co-

loni che con il loro lavoro hanno prodotto questa ricchezza, tuttavia percependo ben poco.

BIGNARDI. Ma quale ricchezza, se non si riesce a trovare sbocchi sui mercati!

TRIPODI GIROLAMO. Si tratta proprio di ricchezza, perché ad un determinato prezzo si colloca sempre.

La crisi, dicevo, scaturisce anche e soprattutto dalle strutture arretrate. Prendiamo per esempio i coloni, che dopo aver lottato nel 1964 e nel 1965, ancora percepiscono soltanto il 28 per cento della produzione, mentre tutto il resto va alla rendita fondiaria e parasitaria. Quindi il prezzo della crisi degli ultimi tempi l'hanno pagato i coloni ed i contadini.

Perciò ritengo che, anche se noi oggi affrontiamo soltanto il problema del mercato, dobbiamo impegnarci, Governo compreso, a considerare la questione nel suo complesso, cioè dal punto di vista sia della ristrutturazione del settore sia del superamento dei vecchi rapporti che possiamo definire soltanto di carattere feudale.

Non è più possibile continuare in questo tipo di sfruttamento dei coloni e dei contadini; una volta affrontato e risolto questo problema, avremo superato uno dei motivi della crisi.

Sono d'accordo con tutti coloro che dicono che una parte di responsabilità va al Consorzio che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1962, si è rivelato incapace a svolgere i suoi compiti. Ma chi sono stati i dirigenti? I grossi proprietari, perché i contadini non hanno partecipato mai alla direzione. I dirigenti non sono stati in grado di ammodernare il settore, aprendo così la via alla sofisticazione; non solo non hanno saputo dirigere il Consorzio ma hanno dato il via alla concorrenza, per cui il prezzo è salito alle 35-40 mila lire il chilogrammo di essenza.

Benché noi, in linea di principio, siamo contrari all'ammasso obbligatorio, siamo tuttavia disponibili per un certo discorso, che parla però dall'esigenza di superare l'attuale situazione sfavorevole di mercato, perché se non siamo ben decisi a trovare soluzioni che garantiscano il settore, veramente la crisi si presenta di difficile soluzione.

Siamo quindi contrari all'eliminazione della possibilità per i coloni di disporre liberamente di una parte del prodotto, come siamo contrari alla disposizione in base alla qua-

---

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1969

---

le si dovrebbero lasciare ai commercianti i due terzi del prodotto per permetterne la collocazione sul mercato: questo ci pare assurdo, perché dobbiamo preoccuparci di creare un ente democratico, controllato, in cui la rappresentanza dei contadini, dei coloni, dei produttori sia determinante. Noi, quindi, siamo pronti a discutere, purché il Consorzio venga gestito dall'associazione dei produttori.

Non riteniamo pertanto accettabile la proposta relativa al consiglio di amministrazione e, mentre criticiamo l'attuale direzione del Consorzio, proponiamo che di essa facciano parte esperti ed anche persone nominate dal Ministero dell'agricoltura. Infatti, non riteniamo possibile il passaggio diretto dalla gestione dei grossi proprietari terrieri, responsabili dell'attuale crisi, a quella di forze estranee che potrebbero anche intralciare lo sviluppo del Consorzio impedendogli di diventare, attraverso le trasformazioni da noi suggerite, un ente in grado di favorire il miglioramento del settore e quindi dell'economia dell'intera regione calabrese.

Per quanto riguarda il presidente, io credo debba essere eletto dal consiglio di amministrazione, e non nominato dal ministro; i quattro esperti non possono essere accettati, i coloni devono essere presenti nel Consiglio di amministrazione dell'ente, perciò bisogna modificare il tipo di voto che fino a questo momento ha imperato nel Consorzio. In conclusione, ritengo che abbiamo modo di affrontare e, attraverso i nostri emendamenti, di risolvere, il problema affinché il provvedimento che stiamo per varare sia non solo rispondente alle attese delle categorie interessate, ma anche escluda ogni altro intralcio alla trasformazione democratica dell'ente.

Ritengo, inoltre, che il contributo da concedersi in 5 anni debba essere dato sulla base di una verifica del prodotto venduto, di quello invenduto e della produzione, perché i soldi dello Stato non possono essere versati senza controllo.

Concludendo, sono convinto che in sede di comitato ristretto — la cui nomina anch'io auspico — sia possibile arrivare ad una soluzione, perché avendo tutti noi avuto occasione di incontrare gli interessati e le organizzazioni di categoria, saremo in grado di risolvere la questione in modo soddisfacente.

**PRESIDENTE.** Se la Commissione è d'accordo, procederò alla nomina di un comitato ristretto, di cui mi riservo di indicare i membri.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO